



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA

N. 119 DEL REGISTRO	ATTO DI INDIRIZZO: ESECUZIONE DELLE SENTENZE ANTENNE AI FINI DELLA DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI ABUSIVI SUL TERRITORIO DI ROCCA DI PAPA
DATA 28 settembre 2018	

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 13 e seguenti si è riunita nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
Crestini Emanuele	SINDACO	X	
Cimino Veronica	VICE SINDACO	X	
Barboni Barbara	ASSESSORE	X	
Zitelli Gian Luca	ASSESSORE	X	
Romei Danilo	ASSESSORE		X

Sono assenti giustificati i sigg.:

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario generale Maria Chiara Toti

Il Sindaco, dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e, dopo aver riscontrato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.lgs. 267 del 18/08/2000, appresso richiamati, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica, esprime parere favorevole:

f.to=====

Il Responsabile Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole

f.to=====

Il Responsabile del Servizio interessato attesta che il parere non è dovuto in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

f.to=====

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- L'art 48 del TUEL, pone in capo alla Giunta "tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento", pertanto facendo riferimento agli atti di indirizzo verso gli organi amministrativi, che nel caso della mera esecuzione delle leggi o di fonti giurisprudenziali non necessita di passaggio in Consiglio, anche alla luce dell'art. 42 del TUEL e delle Sentenze del Consiglio di Stato sez. V, n. 338 del 2012; sez. V, n. 6982 del 2010; sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 6358; sez. V, 31 gennaio 2007, n. 383; sez. V, 13 dicembre 2005, n. 7058.
- Lo Statuto Comunale all'art. 58 comma 4 recepisce il senso del sopra richiamato art. 48 TUEL
- l'art. 5 della LR 14/1999, che all'art. 5 recita: "1. Il comune esercita la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato, ad eccezione di quelli che la presente legge e le relative norme integrative espressamente riservano alla Regione o conferiscono ad altri enti locali ed alle autonomie funzionali, nel rispetto dei criteri di cui al capo II."

Considerato che:

- Il comune esercita, altresì, in relazione alle funzioni e ai compiti amministrativi di cui al comma 1, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza, funzioni di programmazione e pianificazione concorrendo, secondo le procedure previste dall'apposita legge regionale e dalle specifiche leggi regionali di settore, alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale regionale e provinciale ed adottando, in coerenza con tali obiettivi, propri strumenti di programmazione e pianificazione rapportati alle esigenze della collettività e del territorio comunale;
- Il comune provvede ad attuare gli specifici interventi di rilevanza comunale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea;
- I comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi di cui ai commi 1 e 2 nelle singole materie disciplinate nei titoli III, IV, V e VI in forma singola o in forma associata, entro ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi dell'articolo 10;
- Che la questione delle antenne abusive site su Monte Cavo vetta arreca preoccupazione e malcontento presso la Popolazione di Rocca di papa da anni;

- Che su “Monte Cavo Vetta” insiste il vincolo assoluto di inedificabilità previsto dagli strumenti urbanistici comunali e dei penetranti vincoli paesaggistici ed ambientali derivanti dai piani sovraordinati;
- Che il quadro normativo di riferimento in materia di esercizio dell'attività di diffusione radio-televisiva, sebbene autorizzata a livello ministeriale, postula comunque che tale attività venga esercitata attraverso strutture idonee che non contrastino con la normativa urbanistica, e tale valutazione è rimessa ai Comuni interessati;
- Il Comune di Rocca di Papa con propria ordinanza ingiuntiva, finalizzata allo sgombero e alla demolizione degli impianti radiotelevisivi n.135 del 12/08/2003 disponeva alle società titolari delle emittenti, ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/2001, di demolire ogni opera abusiva, invitando nel contempo le emittenti a trasferirsi presso i siti ufficiali individuati nel PTC adottato il 04/04/2001 dal Consiglio Regionale del Lazio;
- Che avverso all'ordinanza 135/2003 venivano proposti da parte delle emittenti ricorsi al TAR del Lazio, finalizzati al suo annullamento;
- Che nel corso degli anni i ricorsi proposti dalle emittenti e dalla IDA spa hanno avuto esiti sempre favorevoli per il Comune di Rocca di Papa, ma in tempi diversi nei diversi gradi di giudizio; In particolare un ricorso, riferito ai soli apparati di trasmissione di EI-TOWERS è giunto a sentenza definitiva da parte del Consiglio di Stato ad aprile 2017, altri ricorsi proposti dalle emittenti sono stati dichiarati in perenzione e infine IDA spa e altri ricorrenti hanno concluso il primo grado di giudizio con sentenze del TAR di aprile 2018 a seguito della richiesta del Sindaco di riunire i giudizi dei ricorsi ancora pendenti;
- Che per quanto concerne la sentenza 2200/2017 del Consiglio di Stato, il Collegio giudicante ha disposto la rimozione dei dispositivi di proprietà di EI Towers, che rappresentano per l'Ente atto di mera esecuzione;

Tenuto conto che:

- Con nota prot.12253 del 24/05/2017 - inviata alla Regione Lazio, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, all'ARPA Lazio, all'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani, all'Azienda ASL Roma 6, all'Enel Distribuzione spa, alla Procura della Repubblica- il Sindaco notificava la Sentenza 0220/2017 del Consiglio di Stato affinché, nel rispetto delle competenze specifiche e attraverso il coordinamento della Regione Lazio, vengano attivate concretamente le azioni per la definitiva riqualificazione del territorio;
- Il soggetto soccombente non ha provveduto autonomamente e spontaneamente alla rimozione entro i termini - più volte sospesi durante il corso dei procedimenti amministrativi -imposti dalla ordinanza n. 135/2003;

- Stante la mancanza di cooperazione da parte del soggetto soccombente in giudizio, in merito all'adempimento derivante dalla sentenza, e l'Ente non ha potuto procedere speditamente per impossibilità tecnica a rilevare ed identificare l'esatta posizione degli impianti oggetto della sentenza del Consiglio di Stato 2200/2017, per evitare danni a terzi ancora coinvolti in giudizi;
- Che in data 12/12/2017 con la deliberazione di consiglio comunale n.66 il Consiglio esprime all'unanimità parere favorevole alla Mozione n. 28395 Antenne;
- L'amministrazione comunale, con delibera di giunta n.41 del 20/03/2018 e successivamente in delibera di consiglio comunale n.14 del 13/04/2018, approva l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020 già approvato con delibera di giunta comunale n. 64 del 28 luglio 2017, in cui si riformula l'obiettivo strategico denominato “Antenne”, per *“liberare il territorio di Rocca di Papa dalle ANTENNE RADIOTELEVISIVE ABUSIVE (così come stabilito in primo grado dal TAR e ribadito, in secondo dal Consiglio di Stato), riqualificando le aree . L'Amministrazione comunale si impegna, come già sta facendo, a mettere in essere tutti gli atti tecnico-amministrativi-legali necessari alla chiusura della complessa vicenda, anche in relazione alle collaborazioni con gli enti sovra-comunali.”*
- Con nota prot. 4427 e prot.4428 del 12/02/2018 indirizzata ad Enel distribuzione s.p.a. L'Amministrazione ha eseguito istanza di accesso agli atti ai sensi della L.241/90, per l'esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n.02200/2017, per l'identificazione esatta dei contratti di fornitura di energia elettrica detenuti dai soggetti soccombenti nel giudizio;
- Su richiesta dell'Amministrazione comunale in data 22/03/2018 è stato eseguito il sopralluogo a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Attività Territoriali Div.XIII, finalizzato alla ricognizione e all'esatta identificazione degli impianti del Gruppo Mediaset, per dare esecuzione al provvedimento emanato dal Consiglio di Stato; La stessa richiesta è stata reiterata con prot.17216 del 26/06/2018 al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Attività Territoriali Div.XIII, per tutti gli apparati delle emittenti con ricorsi dichiarati in perenzione;
- Con nota prot.6354 del 07/03/2018 RAI WAY spa si opponeva alla richiesta di accesso agli atti;
- Con nota prot.13906 del 23/05/2018, inviata al Responsabile del Settore Urbanistica, il Sindaco comunicava che in data 14 maggio 2018 il TAR del Lazio pubblicava le sentenze con le quali respingeva tutti i ricorsi presentati dalle emittenti televisive contro l'ordinanza n.135 del 12/08/2003, e richiedeva di porre in essere tutti gli atti necessari a dare seguito al disposto delle sentenze, come già anticipato nei documenti programmatici dell'Ente, avvalendosi, se ritenuto necessario, di un'assistenza legale anche di lata professionalità;
- La società Italia Distribuzione Audiotelovie srl presentava , con prot.gen.2975,2976 e 2977 del 13/06/2018, presso lo Sportello Unico per le attività produttive della XI Comunità Montana del Lazio, una richiesta di

autorizzazione per un progetto di riordino e risanamento del sito “Monte Cavo Vetta” su un’area censita al C.U. di Rocca di Papa al foglio 11, e che la stessa pratica è stata dichiarata inammissibile, rendendo la richiesta inefficace e priva di qualunque effetto giuridico;

- Con nota prot. 17170 del 26/06/2018 il Sindaco comunicava al Prefetto di Roma il rischio per la pubblica incolumità di operatori e cittadini causato da cavi elettrici posati disordinatamente sul suolo e che alimentano gli apparati ricetrasmittenti di segnale video e radio situati sulla vetta di Monte Cavo nel Comune di Rocca di Papa;
- Con nota prot.18004 del 03/07/2018 il Sindaco richiedeva all’organo di P.L. una verifica dello stato dei luoghi, un accertamento sullo stato di pericolosità di terreni comunali siti a Monte Cavo;
- Con nota prot.18691 e prot.18694 del 11/07/2018 e 12/07/2018 la P.L. trasmetteva una relazione di servizio con allegati fotografici evidenziando che su una porzione di terreno comunale distinto catastalmente al foglio 11 part.905 “sono disseminati cavi elettrici e corrugati di varie dimensioni, collocati a terra e si evidenzia la presenza di cavi ad altezza uomo a ridosso del muro”;
- Con nota prot.19029 del 13/07/2018 il Responsabile del Settore Urbanistica Geom. Rocco Di Filippo evidenziava la presenza di numerosi contatori di energia nel terreno di proprietà comunale, precisando che si manifestava una situazione da non trascurare che necessitava di un invito agli organi competenti per un pronto intervento a garanzia della pubblica e privata incolumità;
- Con nota prot.21046 del 02/08/2018, indirizzata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, il Sindaco richiede un sopralluogo tecnico-specialistico per l’elevato rischio incendio o folgorazione a causa dei cavi elettrici e delle utenze elettriche poste in area critica nel territorio montano-boschivo del Comune di Rocca di Papa;
- Con nota 0055140 del 27/08/2018 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco precisava che l’attività richiesta con il prot.21046 del 02/08/2018 non rientrava tra i compiti istituzionali del CNVVF poiché non identificabile come attività di soccorso tecnico urgente;
- Con nota prot.20609 del 30/07/2018 indirizzata all’ufficio Vincoli della Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio il Vicesindaco richiedeva copia del decreto, riferito al vincolo apposto all’ex convento dei PP.Passionisti e ai terreni circostanti, e il Ministero rispondeva con nota prot.20609 del 30/07/2018 provvedendo ad inviare copia del provvedimento di tutela datato 12/04/1913 con cui l’immobile fu sottoposto a tutela ai sensi della L.364/09 ora D.lgs 42/04;
- Con nota prot.21881 del 10/08/2018 il Sindaco e il Vicesindaco dopo numerose sollecitazioni nei confronti della Polizia Locale invitavano l’organo di PL ad una verifica urgente ai fini della rilevazione delle circostanze in fatto con efficacia meramente dichiarativa della sussistenza degli apparati, come esattamente identificati dal MISE in data 22 marzo 2018, così da permettere all’ufficio urbanistica di procedere a tutte le attività necessarie alla rimozione in danno, come richiesto dalle norme vigenti;

- Con nota prot.22446 P. del 16/08/2018 il Commissario Fabrizio Gatta e l'Ispettore Superiore scelto Barbara Frittella redigevano il verbale di constatazione di mancata rimozione di opere, oggetto della sentenza del Consiglio di Stato 2200/2017, affermando che “si può presumere il perdurare della situazione di cui al verbale di accertamento di inottemperanza prot.2248/15 P.L. del 07/08/2015”;
- Con nota prot.25870 del 21/09/2018 il Sindaco chiedeva la rettifica del verbale di constatazione di mancata rimozione di opere oggetto della Sentenza del Consiglio di Stato chiedendo di esprimere con certezza l'effettivo stato dei luoghi unitamente all'avvertimento che a seguito di tale verbale si procederà all'adozione dei successivi provvedimenti ripristinatori;

Considerato che:

- L'indirizzo politico adottato dall'Amministrazione in merito alla questione delle antenne, chiaramente indicato nel Documento Unico di Programmazione è “liberare il territorio di Rocca di Papa dalle antenne radiotelevisive abusive (così come stabilito in primo grado dal TAR e ribadito, in secondo dal Consiglio di Stato), riqualificando le aree.

Visti:

- Il D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- La Sentenza del Consiglio di Stato 2200/2017;
- I n. 26 decreti di perenzioni del 2014;
- Le Sentenze del TAR Lazio n. 5375/2018; n. 5373/2018, n. 5360/2018, n.5260/2018; n. 5257/2018, n. 5178/2018, n. 5177/2018, n. 5176/2018, n. 5174/2018, n. 5173/2018, n. 4730/2018, n. 4729/2018, n. 3694/2018, n. 5806/2018, n. 2800/2018;

voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- Di conferire indirizzo con il presente atto, a tutti gli Organi amministrativi dell'Ente secondo rispettive competenze, di voler dare seguito alla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra, provvedendo alla predisposizione e produzione di tutti gli atti conseguenti, utili alla demolizione e rimozione ivi disposta.
- Di conferire indirizzo con il presente atto, a tutti gli Organi amministrativi dell'Ente secondo rispettive competenze, di voler dare seguito alle dichiarazioni di perenzione, provvedendo alla predisposizione e produzione di tutti gli atti conseguenti, utili alla rimozione ivi disposta.
- Di conferire altresì indirizzo, a tutti gli Organi amministrativi dell'Ente secondo rispettive competenze, di voler dare seguito alle sentenze del TAR di cui sopra, provvedendo alla predisposizione e produzione di tutti gli atti conseguenti, utili alla demolizione rimozione ivi disposta.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.TO EMANUELE CRESTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA CHIARA TOTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che, copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line – sito ufficiale del Comune 01/10/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li 01/10/2018

L'IMPIEGATO INCARICATO
f.to Francesca Fondi

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

Ovvero

- La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell'art. 134 T.U.O.E.L. 267/2000

li, 01/10/2018

IL SEGRETARIO
f.to Maria Chiara Toti

E' copia conforme all'originale.

li 01/10/2018

IL SEGRETARIO
f.to Maria Chiara Toti
